

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

**S. C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro**

Direzione - Via Bainsizza, 42 – 16147 Genova

**COVID-19 e ambienti di lavoro: aggiornamento delle disposizioni normative valide dopo il 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza).**

**Aggiornamento al 23 ottobre 2023**

Si precisa che il presente documento non è esaustivo, prefiggendosi l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sulle novità più rilevanti per quanto riguarda il mondo del lavoro.

**LAVORO AGILE**

Il D.Lgs. 105/2022 ha apportato alcune modifiche, in materia di lavoro agile, alla Legge 104/1992 e alla Legge 81/2017. Di seguito vengono elencate le novità più significative in tale ambito.

**Art. 3 D.Lgs. 105/2022 (modifica l'art. 33 della Legge 104/1992)**

Hanno priorità di accesso al lavoro agile:

- I lavoratori che hanno diritto di fruire dei permessi per assistere un figlio minore con disabilità in situazione di gravità.
- I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che hanno diritto di fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno.

Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.

**Art. 4 D.Lgs. 105/2022 (modifica l'art. 18 della Legge 81/2017)**

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate da:

- lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità in situazione di gravità.
- lavoratori con disabilità in situazione di gravità o che siano *caregivers* ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (assistenza soggetti con handicap grave o titolari di indennità di accompagnamento).

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Per effetto del D.L. 132/2023 (art.8) è stata prorogata al **31 dicembre 2023** la disposizione di cui all'art. 1 comma 306 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Pertanto fino a tale data, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/11/22A01023/sg>) il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. L' esistenza delle patologie/condizioni di cui al suddetto decreto è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. È stato, inoltre, previsto che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile venga adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

Si dà altresì avviso che è stato anche prorogato (D.L. 48/2023 art. 42 comma 3-bis che proroga la disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B del D.L. 24/2022 che, a sua volta, fa riferimento all'art. 90 commi 1 e 2 del D.L. 34/2020) al **31 dicembre 2023** il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

- i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
- i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Fonte: <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default>

## **ISOLAMENTO E QUARANTENA** **(Circolare Ministeriale del 11/08/2023)**

La **Circolare Ministeriale del 11/08/2023**, preso atto dell'emanazione del **DL 105/2023**, ha stabilito che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non siano più sottoposte alla misura dell'isolamento.

Viene raccomandata, comunque, l'osservazione delle medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è:

- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.

- Applicare una corretta igiene delle mani.
- Evitare ambienti affollati.
- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA.

Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.

- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

A coloro che hanno avuto **contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2** non si applica parimenti alcuna misura restrittiva.

Viene raccomandato comunque che gli stessi pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2

## **OBBLIGO MASCHERINE**

Fino al **31 dicembre 2023** l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è limitato ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori:

- delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse;
- delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e le strutture residenziali che erogano prestazioni riabilitative post-acuzie.

Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli precedentemente indicati e nelle sale di attesa, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporre l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. (**Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023**).

La delibera di Alisa n.106 del **05 maggio 2023** raccomanda, comunque, l'utilizzo dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie per i lavoratori/utenti/visitatori all'interno di tutti i reparti di strutture sanitarie.

Infine, si fa presente che il Ministero della Pubblica Amministrazione in data 29 aprile 2022 ha emanato una Circolare (<https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/circolaremascherineventinoveaprile.pdf>)

contenente alcune indicazioni di carattere generale in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro pubblici. Tale documento ribadisce ulteriormente che non sussiste alcun obbligo specifico legato all'utilizzo di tali dispositivi da parte dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, con l'eccezione delle categorie di cui sopra. Pertanto la scelta sull'utilizzo dei dispositivi viene demandata alla valutazione di ciascuna amministrazione, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri lavoratori.

## **PROTOCOLLI CONDIVISI**

Il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" (<https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1656613092.pdf>), aggiornato in data 30 giugno 2023 faceva riferimento ad un ulteriore incontro tra le Parti firmatarie entro il 31 ottobre 2022, per valutare l'eventuale necessità di aggiornare le misure contenute nel suddetto protocollo.

Tale aggiornamento, alla data attuale, non ha ancora avuto luogo. Rimane comunque vigente il principio di massima precauzione sancito dall'art. 29-bis del DL 23/2020 (convertito in legge dalla Legge 40/2020) che recita: *"Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*. Pertanto l'applicazione delle misure previste dal suddetto Protocollo rimane solo raccomandata e non più obbligatoria.

Le "linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri" (<https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/OM%20Cantieri.pdf>) non sono attualmente più in vigore (termine al 31 dicembre 2022).

## **GREEN PASS**

In Italia, dal **1° gennaio 2023** la Certificazione verde COVID-19 non è più richiesta per usufruire di attività o servizi.

## **OBBLIGHI VACCINALI**

Dal **1° novembre 2022** non è più in vigore alcuna disposizione in materia di obbligo vaccinale.